

ACCORDO QUADRO**tra**

Il Gruppo WEBUILD S.p.A. con sede legale in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori Strada 6 – Palazzo L, (Codice Fiscale 00830660155, Partita IVA 02895590962), nel seguito chiamato anche **GRUPPO**, in persona del Dott. Gian Luca Grondona, nato a Genova il 13/02/1970, autorizzato al presente atto con Procura del 28 febbraio 2017 repertorio num. 34097, raccolta num. 12964 e domiciliato per la carica in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milano-fiori Strada 6 – Palazzo L; Tel (+39) 02 44422111, PEC: pec@pec.webuildgroup.com

e

l'Università degli Studi di Messina, con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, Partita IVA 00724160833, Codice Fiscale 800004070837, nel seguito chiamato “**ATENEIO**”, in persona del Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a nato a Ginevra (CH) l'11.03.1972, nella sua qualità di Rettore, domiciliato per la carica presso il citato Ateneo, E-MAIL: rettorato@unime.it, PEC protocollo@pec.unim.it Indirizzo: Segreteria del Magnifico Rettore - Piazza Pugliatti, 1 - 98122 Messina - Tel.: 090.676.8933 - 090.676.8900 - Fax: 090.717762, autorizzato a stipulare il presente atto dal Consiglio di Amministrazione

nel seguito congiuntamente indicate come le Parti

Premesso che

- il GRUPPO è un *global player* con radici italiane specializzato nella realizzazione di infrastrutture complesse per la mobilità sostenibile, l'energia idroelettrica, l'acqua, i green buildings, opere innovative e sostenibili che

hanno lo scopo di migliorare la vita delle persone di oggi e di domani;

- il GRUPPO, per garantire che il patrimonio di conoscenza scientifico-tecnico risponda alle istanze della collettività, sia in termini di qualità che di approfondimento, ha interesse a mantenere le proprie capacità tecniche aggiornate con gli attuali progressi scientifici e tecnologici;
- il GRUPPO, già firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite e incluso nel livello di Leadership del programma *Climate Change* del CDP - *ex Carbon Disclosure Project*, si impegna a perseguire, opera dopo opera, obiettivi di sviluppo sostenibile, supportando i clienti in aree strategiche quali la produzione di acqua ed energia pulite, la realizzazione di sistemi per la mobilità sostenibile e la costruzione di edifici a basso impatto ambientale;
- il GRUPPO ritiene particolarmente significativo avvalersi di competenze altamente qualificate che possano rinvenirsi presso istituti deputati a compiti di ricerca scientifica ed alta formazione, quali le Università;
- l'ATENEO possiede le strutture, il *know-how*, i mezzi tecnici e scientifici per realizzare l'attività di ricerca di cui al presente accordo quadro ed è particolarmente interessato a partecipare ad iniziative di ricerca che hanno l'obiettivo di approfondire le tematiche di interesse della WEBUILD;
- l'ATENEO è altamente qualificato nella ricerca scientifica e tecnologica e nell'alta formazione in tutti i settori con particolare attenzione, viste le finalità congiunte, per quelli dell'Ingegneria;
- l'ATENEO intende promuovere ogni iniziativa utile per operare in sinergia, anche per il tramite dei propri Dipartimenti, con i Gruppi Leader dell'Im-

prenditoria Italiana a vocazione Internazionale, al fine di contribuire attivamente al processo di crescita reciproca, tramite l'alta qualificazione delle conoscenze;

- l'ATENEEO possiede laboratori che si pongono all'avanguardia in tutti i settori, e quindi anche con riferimento a quelli di Ingegneria in generale e di Ingegneria Civile in particolare;
- il GRUPPO e l'ATENEEO, tenuto conto delle rispettive finalità imprenditoriali ed istituzionali, intendono instaurare un'efficace collaborazione, mediante l'utilizzo delle rispettive risorse intellettuali e tecnico-strumentali;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

Oggetto del presente Accordo è lo svolgimento di attività in collaborazione tra il GRUPPO e l'ATENEEO, a duplice scopo.

Il primo finalizzato sostanzialmente a siglare una partnership strategica tra le Parti, che consenta di mettere a disposizione l'esperienza e il *know-how* del Gruppo WEBUILD al fine di aumentare l'employability degli studenti ed elaborare, congiuntamente, strategie e soluzioni per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro qualificato. In tal senso, la collaborazione si concretizzerà tramite la partecipazione ad iniziative di orientamento al lavoro ed eventi utili allo sviluppo delle *soft skills* dei laureandi, e con il contributo di Webuild. Il secondo scopo del presente Accordo consiste nel sancire il reci-

proco impegno delle Parti a promuovere e svolgere ricerche di comune interesse nei settori produttivi di appartenenza, sfruttando il *know-how* congiunto delle stesse, non solo su ricerche di carattere generale ma anche su sviluppo di prototipi, *test* su modelli e casi di studio che potrebbero riguardare le problematiche del territorio siciliano, nel quale il GRUPPO è impegnato con la sua attività imprenditoriale.

Art. 3 - Svolgimento delle attività e Referenti scientifici

Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo che precede le Parti stipuleranno specifiche convenzioni attuative che prevedano la messa a disposizione di opportune risorse finanziarie, umane e strumentali.

Nell'ambito di tali convenzioni si potranno stabilire:

- Modalità e tempi di pubblicazione di offerte di lavoro e *stage* sulla pagina del *career service* dell'ATENEO;
- Assistenza, consulenza e attivazione di tirocini e apprendistato in alta formazione;
- Consultazione CV della banca dati dell'ATENEO di laureandi e neolaureati;
- *Pre-screening* candidature;
- Disponibilità spazi per svolgimento colloqui di selezione o *test*;
- Iniziative dedicate a Webuild: organizzazione e gestione di eventi, presentazioni ed altre attività di *recruiting*, come ad esempio *Recruiting day*, *Testimonial day*, Presentazioni aziendali, Visite aziendali, *Assessment*, e *Business Game*;
- Partecipazione a *Career Day*;
- Modalità di partecipazione al Comitato di Indirizzo;

Nell'ambito delle convenzioni per la ricerca si fisseranno:

- Oggetto e modalità di conduzione delle ricerche e degli studi specifici;
- Prove su prototipi di proprietà del GRUPPO che lo stesso vorrà testare;
- Pareri e studi su particolari problematiche di comune interesse di elevato carattere scientifico.

Tali convenzioni potranno coinvolgere anche altri soggetti con competenze scientifiche e tecniche complementari e di volta in volta le suddette convenzioni stabiliranno i reciproci impegni finanziari.

Vengono nominati i seguenti Referenti per l'attuazione del presente accordo:

- Per l'ATENEO, il
- Per il GRUPPO, Gian Luca Grondona, Chief HR Organization and Systems Officer.

Art. 4 - Durata dell'accordo

Il presente Accordo avrà una durata pari a trentasei mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione di entrambe le Parti. È espressamente esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

È fatto in ogni caso salvo il diritto di ciascuna Parte di recedere dallo stesso, per qualsivoglia motivo ed a proprio insindacabile giudizio, con un preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi a mezzo PEC.

L'Accordo si risolverà in ogni caso automaticamente nel caso in cui l'attuazione dello stesso diventi o risulti impossibile.

Le Parti convengono che il recesso o la risoluzione consensuale avranno effetto solo per l'avvenire e non incideranno sulla parte del rapporto già eseguita o ancora in esecuzione.

Art. 5 – Oneri della collaborazione scientifica

Salvo quanto diversamente previsto dalle convenzioni attuative di cui all'art.3, dall'esecuzione delle attività indicate all'art. 2 del presente Accordo non potrà discendere alcun onere per le Parti sopra rappresentate.

Art. 6 – Riservatezza e Proprietà Intellettuale

Ciascuna Parte si impegna a garantire, per sé e per il proprio personale e per i soggetti alla medesima afferenti, la massima riservatezza riguardo alle informazioni sui dati, i metodi di analisi, le ricerche, ecc., di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui all'art. 2 e che vengano qualificate per iscritto come confidenziali.

Ciascuna delle Parti resta proprietaria delle conoscenze di cui dispone che sono state sviluppate o acquisite indipendentemente dallo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo quadro.

La proprietà intellettuale delle eventuali conoscenze, invenzioni e brevetti derivanti dalle attività di cui all'art. 2 sarà ripartita tra le Parti sulla base dell'apporto fornito da ciascuna al loro conseguimento.

Il regime dei diritti di sfruttamento industriale condiviso dalle Parti sarà oggetto di separate e specifiche convenzioni attuative.

Sono in ogni caso fatte salve eventuali diverse modalità da concordare nelle convenzioni attuative.

Art. 7 – Divieto uso nome e/o logo dell'ATENEO o del GRUPPO Webuild

Le Parti si impegnano a non utilizzare il nome e/o il logo dell'ATENEO o del

GRUPPO in assenza di previa autorizzazione, fatti salvi specifici accordi fra le stesse che prevedano, previa espressa autorizzazione, le forme di comunicazione, pubblicizzazione delle iniziative oggetto del rapporto senza snaturarne i limiti dei contenuti ed il conseguente uso del logo con espressa prescrizione che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea né in via definitiva, all'altra Parte.

Le Parti non possono essere autorizzate, comunque, ad usare il logo non proprio o qualunque altro segno distintivo per finalità diverse da quelle oggetto del rapporto in essere tra loro; con espressa avvertenza che l'eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla stessa cessazione.

Le Parti concordano di dare opportuna visibilità all'Accordo e alle attività da realizzare insieme concordando le relative attività di comunicazione attraverso i rispettivi uffici competenti alla comunicazione.

Art.8 - Copertura assicurativa

Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo quadro, la sede dell'altra Parte.

Art. 9 - Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dal

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale dell'ATENEO e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto del MIUR del 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello del GRUPPO, che in

ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture del GRUPPO e dell'ATENEO, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le Parti concordano, ai sensi dell'art.10 del già citato decreto n.363/98, che quando il personale delle due Parti si recherà presso la sede dell'altra Parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, dallo stesso realizzata, assicurerà al suddetto personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di propria competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

Il personale universitario ed i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del GRUPPO, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

L'ATENEO in qualità di Titolare del Trattamento provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 e sue ss.mm. e ii..

Il GRUPPO si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'ATENEO

unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

L'ATENEO, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo al trattamento dei dati personali, informa che i dati forniti dal GRUPPO WEBUILD saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al rapporto oggetto del presente Accordo.

Art. 11 – Clausola Etica

Ciascuna delle Parti, nell'esecuzione del presente Accordo, anche a garanzia delle azioni o omissioni di propri esponenti, impiegati, agenti, intermediari, collaboratori, consulenti e di tutte le altre persone o entità che siano sotto il suo controllo:

i) si obbliga ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Accordo o nel rispetto dei principi e delle previsioni contenute nei rispettivi Codici Etici e Politiche Anticorruzione;

ii) si obbliga a non porre in essere condotte non in linea con:

1. le disposizioni di legge applicabili in materia di contrasto alla corruzione attiva e passiva verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, rappresentanti di governo, pubblici dipendenti o privati cittadini, ivi inclusa la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (l'“OCSE”) sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e qualsiasi altra legge che ratifichi l'OCSE;
2. le norme del D.Lgs. 231/01 emanato dall'Italia;
3. le disposizioni di legge relative al trasferimento di beni o denaro provenienti da reati o al contrasto del finanziamento o dell'agevolazione di

associazioni terroristiche;

Ciascuna Parte dichiara di non essere attualmente presente in qualsiasi *Sanction Lists* che fa riferimento a sanzioni economiche o finanziarie o embargo commerciali o altri divieti generali contro le transazioni ai sensi di (i) leggi antiterrorismo; (ii) leggi di controllo delle esportazioni; o (iii) leggi sulle sanzioni (comprese leggi, normative e provvedimenti esecutivi) imposte, amministrare o applicate di volta in volta dalle Autorità Sanzionatorie.

Per “Autorità Sanzionatoria” si intende (i) gli Stati Uniti, (ii) il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, (iii) l’Unione Europea, (iv) qualsivoglia Stato membro dell’Unione Europea e il Regno Unito o (v) le istituzioni dei rispettivi governi tra cui, a titolo esemplificativo, Her Majesty’s Treasury, l’Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) del Dipartimento del Tesoro statunitense, il Dipartimento del Commercio statunitense, il Dipartimento di Stato statunitense e qualsivoglia altra agenzia del governo statunitense.

Ciascuna delle Parti si impegna ad evitare ogni situazione che possa condurre a conflitti di interesse o che possa interferire con la capacità di prendere decisioni imparziali, e a segnalare ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui venga a conoscenza.

Art. 12 – Controversie e Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa derivare dal presente Accordo.

Nel caso in cui tale definizione amichevole non possa essere raggiunta, ogni eventuale vertenza che sorgesse fra le Parti relativamente alla validità, interpretazione od esecuzione dell’Accordo sarà di competenza esclusiva del Foro di

MESSINA.

Art. 13- Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

Tutte le spese per l'eventuale registrazione saranno a carico della Parte che dovesse richiederla.

Il presente atto, che viene redatto in un unico originale in formato digitale, è altresì soggetto all'imposta di bollo il cui pagamento verrà assolto, in modalità virtuale, dall'ATENEO, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.

Per l'ATENEO

Per il GRUPPO

Il Magnifico Rettore

Il Rappresentante Legale

Prof. Salvatore Cuzzocrea

Dott. Gian Luca Grondona